

La vicenda del Galleggiamento e delle Prestazioni aggiuntive

L'art.41 del CCNL 16/5/2001 disciplina l'istituto della Retribuzione di posizione, confermando l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare. Tale istituto ricomprende anche i compensi prima denominati "indennità di direzione" di cui all'art. 40, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri. La problematica applicativa scaturisce dalla duplice previsione normativa dei commi 4 e 5 dell' art.41 laddove : il primo recita "Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale" ed il secondo " Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa".

LE APPLICAZIONI

L'art. 41 comma 4 ha trovato attuazione nel contratto integrativo nazionale del 22/12/2003, il quale ha previsto che gli enti , nell'ambito delle risorse disponibili e della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione, in una misura non inferiore al 10% e non superiore al 50%, della retribuzione di posizione in godimento in presenza delle condizioni, parametri e criteri definiti nello stesso. Sembrava evidente che i due istituti trovassero una propria distinta sistemazione nei diversi livelli di contrattazione, in quanto il comma 5 introduce l'istituto del galleggiamento (rectius : dell'allineamento retributivo) per recuperare quello che, da sempre, e chi non ricorda l'equa proporzione di cui all'art. 228 del t.u.l.c.p. 3.3.1934 n.384, è un principio di equità retributiva in base al quale il trattamento economico del segretario comunale e provinciale non può essere inferiore a quello degli altri dipendenti dello stesso ente nel quale svolge la propria attività.

Eppure tale criterio di equità non è stato sufficiente ad uniformare le posizioni interpretative, per cui allo stato sono FAVOREVOLI alla applicazione distinta delle due disposizioni (comma 4 e comma 5 dell'art.41) : l'Unscp e l' Ages. Mentre Aran, Funzione Pubblica e Ragioneria generale dello Stato ritengono che i due commi dell'art. 41 contemplino un solo istituto, nel senso che alla definizione della retribuzione di posizione "riallineata" concorra anche l'eventuale compenso per le prestazioni aggiuntive.

E' evidente la preoccupazione dei colleghi che, nell'incertezza interpretativa e soprattutto timorosi di eventuali azioni per danno erariale da parte dell'organo di giurisdizione contabile, attendono una definizione che, allo stato, visto l'esito negativo della richiesta di interpretazione autentica, non può che rinvenirsi nella giurisprudenza del giudice del lavoro, almeno fino a quando non sarà trovata una definizione chiarificatrice nel nuovo contratto nazionale di lavoro.

La posizione dell' Unscp è stata analizzata, in maniera compiuta ed esaustiva, nella nota del 19/2/2009 con il quale il Segretario Nazionale, Iudicello, per dirimere in maniera definitiva la questione, investiva il Presidente dell' Aran per attivare il tavolo di confronto propedeutico alla interpretazione autentica.

L'Agas, in termini di convergenza, ha ritenuto che l'adeguamento della retribuzione di posizione del Segretario a quella più elevata corrisposta nell'ente sia istituto economico diverso da quello, che riconosce l'eventuale maggiorazione corrisposta per le prestazioni aggiuntive di cui al comma 4 dello stesso articolo 41. E, quindi, anche in presenza della maggiorazione della retribuzione di risultato concessa sulla base dell'accordo del dicembre 2003, va applicato il comma 5 dell'art. 41 sull'indennità prevista dal contratto, ricorrendone le condizioni.

Questa interpretazione deriva da quanto contenuto nell'Accordo integrativo citato, per il quale l'importo della maggiorazione va calcolato sulla retribuzione di posizione in godimento e quindi sull'importo complessivamente corrisposto comprensivo del "galleggiamento", trattandosi di istituti fondati su presupposti diversi. Un utile riferimento a sostegno lo rinveniamo anche nella posizione dell' INPDAP in sede di imputazione delle diverse retribuzioni alla quota a) o alla quota b) della pensione. Infatti per l'Istituto previdenziale " le somme di cui al comma 5(galleggiamento) sono

erogate in aumento della retribuzione di posizione connessa allo svolgimento delle mansioni principali, quelle del comma 4 (prestazioni aggiuntive) sono erogate per lo svolgimento di mansioni straordinarie ed aggiuntive di queste ultime. Rileva ancora come la retribuzione di posizione legata alla mansione principale è erogata indipendentemente dalla presenza in servizio, giacché corrisposta in virtù della figura professionale ricoperta, la maggiorazione di cui al comma 4 lega la sua corresponsione all'effettivo svolgimento dell'incarico attribuito". L'Aran invece ha ritenuto che ai fini dell'applicazione della regola contrattuale del "galleggiamento" di cui all'art. 41, comma 5, si deve tenere conto dell'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta e quindi anche dell'eventuale maggiorazione riconosciuta a termini di Accordo integrativo. E ciò in quanto, una volta riconosciuta la maggiorazione di cui al comma 4 dell'art. 41, essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione, ma è parte integrante della stessa e non può non essere computata ai fini del "galleggiamento".

L'interpretazione dell'Aran è stata condivisa dalla Ragioneria generale dello Stato con nota n. 100976 del 3 settembre 2008, con la precisazione che la soluzione dell'Agenzia dei segretari sarebbe molto più onerosa per le finanze pubbliche oltre ad essere in contrasto con il Contratto nazionale della categoria.

Ultima, ma anch'essa in modo non uniforme, è intervenuta la giurisprudenza del giudice del lavoro che, in due vertenze (Trib. Pistoia) ha affermato che l'interpretazione restrittiva, ovvero quella che tiene conto nel galleggiamento anche del compenso per le prestazioni aggiuntive, finirebbe per realizzare una discriminazione peggiorativa in danno dei funzionari più gravati di compiti. Sarebbe, insomma, evidentemente lesivo il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 della Costituzione, applicabile anche al pubblico impiego. Non così il Tribunale di Milano, in sezione di Giudice del lavoro, che ha ritenuto più conforme alla lettera del contratto l'interpretazione dell'Aran.

Sembra di non potersi concludere se non che, in attesa del nuovo contratto di lavoro che ponga termine ad una querelle che sta determinando gravi discriminazioni retributive tra i segretari comunali e provinciali, l'unica strada percorribile sia quella di ricorrere al procedimento di conciliazione previsto per il pubblico impiego. Ciò in quanto la preoccupazione di responsabilità per danno erariale, che costituisce spesso remora al riconoscimento del beneficio, può essere superata dalla previsione dell'art. 66 comma 8° del d.lgs. 165/2001, in base al quale la conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.

I colleghi che ritengano di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 41 commi 4 e 5 del Ccnl 16/5/2001 valuteranno, anche con il sostegno dell' Unscp, la possibilità di produrre istanza alla propria amministrazione, la quale, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui riceve la notizia mediante raccomandata della richiesta di tentativo di conciliazione, deve aver cura di produrre le proprie deduzioni scritte, eccezion fatta per l'ipotesi in cui voglia aderire alla richiesta. È noto che la richiesta di tentativo di conciliazione dovrà contenere: l'indicazione della pretesa e delle ragioni poste a fondamento della stessa, per le quali sarà sufficiente mutuare le ragioni esposte nella nota Unscp (a latere) di richiesta di interpretazione autentica. La fase della conciliazione verrà instaurata nella eventualità che la pubblica amministrazione non aderisca, ovviamente, alle richieste del Segretario, e, pertanto, presenti, come visto in precedenza, le proprie deduzioni, nominando un rappresentante in seno al collegio. La domanda giudiziale - ai sensi dell'art. 65, 2° co., d.lgs. n. 165 del 2001, "diviene procedibile trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione". L'allungamento del termine, rispetto a quello indicato dall'art. 410 bis risulta comprensibile alla luce della maggiore formalizzazione della conciliazione nel settore pubblico e, in particolare, negli adempimenti posti a carico delle parti, nonché nella composizione variabile del collegio.

Luigi De Cristofaro

Riferimenti :

Nota Unscp

Sentenze Gdl Pistoia e Milano